



## **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 73 DEL 28/07/2026**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

L'anno 2026 addì 28 del mese di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio UGGE' ANTONIO, con la partecipazione del Vice Segretario Generale DEMURO GIUSEPPE.

Fatto l'appello nominale alle ore 20:04 risulta:

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| FUREGATO ANDREA           | Presente |
| MEROLA MICHELE            | Presente |
| SIGNORONI ERNESTINA       | Presente |
| NARDONE ANTONELLO         | Assente  |
| TONARELLI LUCIANA         | Presente |
| MARICONTI IVANO           | Presente |
| RANCATI PIERANTONIO       | Assente  |
| PELLECCHIA DOMENICO MARIA | Presente |
| LEVANTINO ANDREA          | Assente  |
| RUSCITTI NICOLA           | Presente |
| ONOFRI BARBARA            | Presente |
| UGGE' ANTONIO             | Presente |
| GALLETTI CRISTIANO        | Presente |
| MARTINO ALESSANDRO        | Presente |
| QUIRICO LUCIANA           | Presente |
| COLIZZI FEDERICA          | Presente |
| SANTANTONIO GIANFRANCA    | Presente |
| CESANI SILVANA            | Presente |
| BERNASCONI SIMONA         | Presente |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| BONFANTI MAURIZIO    | Assente  |
| PREMOLI TOMMASO      | Presente |
| CASANOVA SARA        | Presente |
| FERRI ELEONORA       | Presente |
| AUGUSSORI LUIGI      | Presente |
| SICHEL ROBERTO MARIA | Assente  |
| BAGGI GIULIA         | Assente  |
| CALDERINI MAURIZIO   | Presente |
| MAGLIO PATRIZIA      | Presente |
| INVERNIZZI GIANMARIO | Presente |
| MAIOCCHI ELENA ALDA  | Assente  |
| SOBACCHI MARIAGRAZIA | Presente |
| MAGGI LORENZO        | Assente  |
| MOLINARI GIUSEPPINA  | Assente  |

**presenti n. 24**

**assenti n. 9**

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Minojetti Manuela, Caserini Stefano, Piacentini Simone (dalle ore 20.16), Pozzoli Simonetta, Mascheroni Marco.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- dal 1° gennaio 2014 la TARI ha sostituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – in vigore per l'anno 2013 – prendendo altresì il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti sia di natura patrimoniale che tributaria (TARSU, TIA1, TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 dispone all'art. 1, comma 527, l'assegnazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico delle funzioni in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 – Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 ha dettato obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;

- la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 29/07/2025 ha aggiornato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029;
- La deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha regolato la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare la periodicità della riscossione (art. 26: *“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione”*);
- l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha di fatto prorogato il termine per l'approvazione delle tariffe al 31/07/2026;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 14/05/2026 con cui sono stati definiti i versamenti delle quote di acconto e saldo TARI 2026 con le relative scadenze;

**Considerato che** il Piano Economico Finanziario ha valore per il periodo 2026-2029 ed in particolare espone per il **2026** un gettito totale TARI pari ad € 7.846.953,00;

**Dato atto** che il PEF è al vaglio della medesima seduta consiliare mediante proposta n. 2977/2026;

**Considerato** che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti.”*;

**Considerato che:**

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

■ la deliberazione 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dell'ARERA "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR<sub>1</sub> per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR<sub>2</sub> per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

■ la deliberazione 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 dell'ARERA "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del *bonus sociale* agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24" ha disposto misure urgenti al fine di consentire - dall'1 gennaio 2025 – il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria;

■ la già menzionata deliberazione ha istituito la nuova componente perequativa unitaria UR<sub>3</sub> pari ad € 6,00/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

■ le componenti perequative UR<sub>1</sub>, UR<sub>2</sub> e UR<sub>3</sub> non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e saranno applicate con l'emissione del saldo 2026;

**Richiamato**, inoltre, il D.lgs. 3 settembre 2020, n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (T.U.A.) ed in particolare:

■ l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti "rifiuti assimilati";

■ l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

■ l'abrogazione della lett. g) dell'art.198, comma 2, con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

■ l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

**Visto** che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-*quinques* del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

**Valutato** comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

**Ritenuto** di procedere come indicato nell'Allegato dei dati di riepilogo alla ripartizione della produzione dei rifiuti di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche così come segue:

- 60,03% a carico delle utenze domestiche;
- 39,97% a carico delle utenze non domestiche;

**Rilevato** che la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche dipende dalle riduzioni riferibili a ciascuna categoria, si è proceduto al calcolo come segue:

QUOTA FISSA:

- 57,19% a carico delle utenze domestiche;
- 42,81% a carico delle utenze non domestiche;

QUOTA VARIABILE:

- 57,09 a carico delle utenze domestiche;
- 42,91% a carico delle utenze non domestiche;

**Preso atto** dei coefficienti Ka Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella di cui all'art. 4 dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e riportati nelle schede allegate al presente provvedimento con la precisazione che gli stessi sono stati applicati anche per le annualità precedenti;

**Visto** l'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013 in base al quale “Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 (...);”;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2026 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/5/2014 e successive modificazioni e integrazioni ultima delle quali intervenuta con la deliberazione C.C. n 67 del 15/07/2026;

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 9 dell'art. 19 e dell'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

**Ritenuto** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, in conformità alle disposizioni sopra descritte, come da tabelle allegate alla presente deliberazione;

**Richiamato** il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente della Direzione Organizzativa 5 e dalla Dirigente del Servizio Economico Finanziario (art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/2000);

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che per il 2026, il costo complessivo del servizio è di euro 8.552.121,00 di cui: costi del Comune euro 2.462.121,00 e costi del soggetto gestore euro 6.090.000,00 (oltre IVA al 10%) a cui devono essere aggiunti/detratti:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Contributo MIUR              | - € 99.329,00         |
| Entrate da recupero evasione | - € 817.338,00        |
| Spese per avvio a recupero   | + € 211.499,00        |
| <b>Totale a Tariffa</b>      | <b>€ 7.846.953,00</b> |

3. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 come riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, che espongono la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche (con relative percentuali), i coefficienti, di cui al D.P.R. 158/99 applicati e le nuove tariffe 2026 confrontate con quelle dell'anno 2025;
4. di stabilire che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate al punto 2);
5. di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
6. di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:
  - a. €0,10 euro/utenza per la componente UR<sub>1</sub> per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - b. €1,50 euro/utenza per la componente UR<sub>2</sub> per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
7. di dare atto che la deliberazione 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 dell'ARERA "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del *bonus sociale* agli

utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-*bis* del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24" ha disposto misure urgenti al fine di consentire - dall'1 gennaio 2025 – il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria;

8. di dare atto che la già menzionata deliberazione ha istituito la nuova componente perequativa unitaria UR<sub>3,a</sub>, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in € 6,00/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI.
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto che i presenti sono **n. 24** essendo entrati dopo l'appello i consiglieri Nardone (alle ore 20.14), Maggi (alle ore 20.20) ed essendo uscita la consigliera Cesani Silvana (alle ore 21.24) successivamente rientrata (alle ore 21.29), la consigliera Casanova Sara (alle ore 21.29) rientrata alle ore (21.53), il presidente Uggè (alle ore 21.29) successivamente rientrato (alle ore 21.42), il sindaco Furegato (alle ore 23.33) successivamente rientrato (alle ore 23.42), il consigliere Maggi (alle ore 23.14) e la consigliera Ferri Eleonora (alle ore 23.14).

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli atti: *assessore Piacentini* il quale illustra il provvedimento in oggetto, *Augussori, assessore Piacentini* per replica, *Augussori, Colizzi Federica*.

Terminati gli interventi, il *presidente Uggè* pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto. La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 24**

partecipano alla votazione **n. 21**

non partecipano alla votazione **n. 0**

si astengono **n.3**

favorevoli **n. 19**

contrari **n. 2**

astenuti 1.Sobacchi Mariagrazia, 2.Invernizzi Gianmario, 3.Maglio Patrizia

favorevoli 1.Andrea Furegato, 2. Antonio Uggè, 3.Premoli Tommaso, 4.Cesani Silvana 5.Galletti Cristiano 6.Martino Alessandro, 7.Merola Michele, 8.Signoroni Ernestina, 9.Nardone Antonello, 10.Tonarelli Luciana, 11.Mariconti Ivano, 12.Pellecchia Domenico Maria, 13.Colizzi Federica, 14.Quirico Luciana, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18. Bernasconi Simona, 19.Calderini Maurizio

contrari 1. Casanova Sara, 2.Augussori Luigi

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di deliberazione è **approvata**.

Dopodichè il *presidente Uggè* chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione approvata. La votazione dà il seguente risultato:

presenti alla votazione **n. 24**

partecipano alla votazione **n. 21**

non partecipano alla votazione **n. 0**

si astengono **n.3**

favorevoli **n. 19**

contrari **n. 2**

astenuti 1.Sobacchi Mariagrazia, 2.Invernizzi Gianmario, 3.Maglio Patrizia

favorevoli 1.Andrea Furegato, 2. Antonio Uggè, 3.Premoli Tommaso, 4.Cesani Silvana 5.Galletti Cristiano 6.Martino Alessandro, 7.Merola Michele, 8.Signoroni Ernestina, 9.Nardone Antonello, 10.Tonarelli Luciana, 11.Mariconti Ivano, 12.Pellecchia Domenico Maria, 13.Colizzi Federica, 14.Quirico Luciana, 15.Ruscitti Nicola, 16.Onofri Barbara, 17.Santantonio Gianfranca, 18. Bernasconi Simona, 19.Calderini Maurizio

contrari 1. Casanova Sara, 2.Augussori Luigi

Il *presidente Uggè* proclama l'esito della votazione, dichiarando che la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione è **approvata**.

**La seduta termina ed è tolta alle ore 0.14 del 29/7/2026.**

**Risultano assenti giustificati a tutta la seduta i consiglieri Rancati Pierantonio, Levantino Andrea, Bonfanti Maurizio, Sichel Roberto Maria, Baggi Giulia, Maiocchi Elena Alda, Molinari Giuseppina.**

**Sottoscritta dal Presidente del Consiglio**

**UGGE' ANTONIO**

**con firma digitale**

**Sottoscritta dal Vice Segretario Generale**

**DEMURO GIUSEPPE**

**con firma digitale**